Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 217-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 217 DEL 14 SETTEMBRE 1985:

Ministero del tesoro: Situazione di bilancio al 31 dicembre 1984.

(4067)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1985.

Norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 455, recante disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 7, comma 3, della predetta legge, in base al quale le norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri debbono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che occorre, in attuazione della suindicata disposizione, procedere, nei prescritti termini, alla emanazione delle suddette norme;

Decreta:

Art. 1.

Personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Hanno diritto all'inquadramento previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 455:

a) gli impiegati in servizio appartenenti ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303, e 4 gennaio 1968, numero 1;

b) il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1967, collocato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

c) il personale in servizio di cui all'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, già retribuito a presentazione di fattura ed inquadrato in soprannumero nelle qualifiche funzionali 2ª e 4ª del personale civile di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) il personale in servizio di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, inquadrato nel ruolo speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreti del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1981 e 5 febbraio 1982;

e) il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri già retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo e di concetto dall'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 31, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, inquadrato nelle categorie prima e seconda del personale civile non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di inquadramento

Le domande di inquadramento nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455, debbono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le domande di inquadramento debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale - Via della Stamperia n. 8 - Roma.

Le domande possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale. In tal caso, dell'avvenuta consegna, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli interessati debbono indicare:

1) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita;

2) il titolo di studio posseduto all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 455;

3) l'ufficio presso il quale prestano servizio;

4) le funzioni e le mansioni svolte nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;

5) la qualifica funzionale nella quale l'interessato intende essere inquadrato;

6) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni;

7) la richiesta di essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio per le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Dalla domanda dovrà risultare il recapito presso cui l'interessato intende ricevere eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata o vistata ai sensi di legge.

Il requisito del possesso del titolo di studio è comprovato mediante esibizione del diploma originale. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso in cui il diploma non sia stato rilasciato gli interessati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il prescritto certificato contenente la dichiarazione che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Coloro che abbiano prestato servizio in altre pubbliche amministrazioni debbono far pervenire un'attestazione rilasciata dall'amministrazione di provenienza relativa a tale servizio.

La documentazione sul servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è acquisita d'ufficio.

Qualora il titolo di studio e la documentazione sui servizi resi in altre pubbliche amministrazioni siano stati già prodotti agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è sufficiente farne esplicito riferimento nella domanda. Negli altri casi il titolo di studio e la documentazione di cui al presente comma debbono essere prodotti a cura degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Adempimenti preliminari

L'ufficio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri appone il timbro a data sulle domande e sui documenti eventualmente prodotti e compila, per ciascuno degli interessati, una scheda informativa conforme all'unito fac-simile (allegato 2).

L'ufficio di cui al precedente comma trasmette alla commissione istituita dall'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 455, con elenchi nominativi distinti per qualifiche redatti in ordine alfabetico, tutte le domande unitamente alle schede informative, alla documentazione pervenuta nonché ai fascicoli personali degli interessati.

Art. 4.

Operazioni d'inquadramento

Alle operazioni d'inquadramento provvede la commissione prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 455, nei termini stabiliti dall'articolo stesso.

I requisiti di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, indicati nella lettera *a*) dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455, in alternativa al possesso del titolo di studio, sono accertati dalla commissione di cui al primo comma in base alle risultanze degli atti. A tal fine la commissione esprime anche il giudizio previsto dal sesto comma dell'art. 16 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Agli effetti dell'art. 2, lettera *b*), della legge 8 agosto 1985, n. 455, la prestazione delle mansioni di qualifica superiore e la sua durata sono comprovate da un'attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio alle dipendenze del quale l'interessato presta servizio.

Per coloro che abbiano prestato servizio in uffici diversi l'attestazione è rilasciata dal capo dell'ufficio di appartenenza dell'interessato alla data di entrata in vigore della predetta legge, tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dai capi degli uffici nei quali l'interessato stesso ha in precedenza prestato servizio.

L'attestazione è acquisita a cura dell'ufficio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel caso in cui venga prodotta domanda di inquadramento in qualifica superiore a quella conferibile in applicazione dei criteri previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, la domanda presentata è ritenuta utile per l'inquadramento nella qualifica spettante in base ai criteri stessi e secondo le modalità stabilite dal predetto art. 2.

Art. 5.

Esame-colloquio

Allo svolgimento dell'esame-colloquio previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455, provvede la commissione di cui all'art. 7 della predetta legge.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo del personale direttivo, l'esame-colloquio verte sull'attività di istituto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è diretto ad accertare oltre al possesso di una adeguata preparazione giuridica e amministrativa, l'attitudine del candidato alla soluzione di quesiti inerenti alle attribuzioni demandate all'ufficio di appartenenza nonché il possesso delle doti organizzative e direttive richieste in relazione alla qualifica funzionale alla quale il candidato stesso abbia richiesto di essere inquadrato.

Ai fini dell'inquadramento nelle altre qualifiche funzionali, il colloquio è diretto ad accertare il possesso di nozioni generali giuridico-amministrative, di nozioni generali relative alle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il possesso di cognizioni tecnico-pratiche adeguate allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita.

Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità dell'interessato all'inquadramento richiesto.

Il personale che abbia superato con esito favorevole l'esame-colloquio è inserito nelle singole qualifiche funzionali dopo l'ultimo degli appartenenti alla stessa qualifica con maggiore o pari anzianità.

In caso di giudizio sfavorevole l'interessato conserva la qualifica funzionale rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 455. Al personale di cui all'art. 3 della predetta legge è attribuita, nella ipotesi di cui al presente comma, la qualifica funzionale in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 6.

Procedimento d'inquadramento

Espletati gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, la commissione istituita dall'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 455, provvede alla compilazione degli elenchi, distinti per qualifiche, dei dipendenti da inquadrare nel ruolo in ordine di anzianità.

L'anzianità complessiva di ciascun dipendente è computata, ai fini dell'inquadramento, valutando:

a) per intero l'anzianità maturata in carriere e qualifiche di provenienza corrispondenti a quelle di inquadramento;

b) per metà l'anzianità maturata in carriere e qualifiche di provenienza inferiori a quelle di inquadramento.

A parità di anzianità si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'inquadramento è effettuato, sulla scorta degli elenchi predisposti dalla commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985,

n. 455, facendo in ogni caso salva la posizione economica acquisita dagli interessati e ferma restando l'applicazione nei loro confronti dei criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

L'inquadramento, ove non vi siano posti disponibili, ha luogo anche in soprannumero, salvo il riassorbimento della eccedenza con le successive vacanze.

Gli impiegati appartenenti alle ex carriere esecutiva ed ausiliaria del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non presentino domanda di inquadramente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ovvero presentino domanda oltre i termini utili, mantengono la qualifica funzionale rivestita all'atto dell'entrata in vigore della stessa legge. Nell'ipotesi di cui al presente comma, al personale di cui all'art. 3 della predetta legge viene attribuita la qualifica funzionale in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 7.

Inquadramento del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le disposizioni sull'inquadramento previste dagli articoli 2 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 455, si applicano, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Hanno diritto all'inquadramento di cui al precedente comma:

a) i funzionari e gli impiegati appartenenti al ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

b) il personale di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, inquadrato nel ruolo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, con decreto del Presidente della Republica 30 giugno 1982.

La domanda di inquadramento e la relativa documentazione debbono essere presentate, nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 2 del presente decreto, all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

L'inquadramento è effettuato, anche in soprannumero salvo successivo riassorbimento, nell'ambito delle qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli di appartenenza della predetta Direzione generale.

Ai fini dell'inquadramento si ha riguardo ai titoli di studio previsti dal vigente ordinamento della predetta Direzione generale.

I dipendenti che non presentino domanda di inquadramento o che presentino la domanda oltre i termini utili ovvero che siano dichiarati inidonei in sede di esame-colloquio, conservano nel ruolo la qualifica funzionale posseduta all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Alle operazioni di inquadramento provvede la commissione istituita dall'art. 7 della predetta legge.

Per la presentazione della domanda e per ogni altro adempimento si applicano i criteri e le modalità stabiliti dai precedenti articoli.

Tutti gli adempimenti demandati dagli articoli precedenti all'ufficio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono espletati, relativamente al personale di cui al presente articolo, dall'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Presidente: CRAXI

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale - Via della Stamperia, 8 - ROMA

oppure (per il personale di cui allo art. 7 del presente decreto):

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - ROMA

Il/La sottoscritto/a . . . .
nato/a a . . . . il . . . .
residente a . . . . in via . . . .
n. . . c.a.p. . . in servizio presso . . . .
. . . . . . con la qualifica di . . . .
chiede:

a) di essere inquadrato/a, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 455, nella . . . . qualifica funzionale del ruolo del personale (direttivo - di concetto - esecutivo - ausiliario) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (oppure: del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica);

b) di essere ammesso/a a sostenere l'esame-colloquio ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

All'uopo dichiara:
di essere in possesso del titolo di studio . . . . .;
di aver esercitato dal . . . . . . al . . . . .
le seguenti funzioni: . . . .;
di esercitare in atto dal . . . . . le funzioni . .
. . . .

Allega i seguenti documenti:
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Eventuali comunicazioni possono essere inviate al seguente indirizzo . . . . tel. . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

ALLEGATO 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 455)

N. . . . . .

Cognome e nome . . .
Luogo e data di nascita . . . .
Titolo di studio . .
Data di assunzione in servizio . .
Qualifica attualmente rivestita . .
Ufficio cui è addetto . .
Mansioni esercitate
Data della domanda di inquadramento . . .
Qualifica richiesta . . . . .

NOTA

Per i riferimenti normativi contenuti nel testo del decreto, si vedano le note alla legge 8 agosto 1985, n. 455, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985.

(4988)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro, a cedola variabile, emessi per 500 milioni di dollari USA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313115, in data 2 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1985, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 362, con il quale è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per un importo di cinquecento milioni di dollari USA, della durata di venti anni;

Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto ministeriale, con il quale, tra l'altro. è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 313115, in data 2 aprile 1985, saranno effettuati in dollari USA dalla Banca estera — « agente principale per il pagamento » — incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Chase Manhattan Bank N.A., filiale di Londra.

Art. 2.

Il Tesoro almeno dieci giorni prima del pagamento della prima cedola di ciascun trimestre di godimento del prestito — 24 aprile/23 luglio, 24 luglio/23 ottobre, 24 ottobre/23 gennaio dell'anno successivo, 24 gennaio/23 aprile — metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire da utilizzare per rimettere mensilmente alla menzionata banca estera i fondi in dollari USA occorrenti per il pagamento delle tre rate di interessi comprese nel trimestre considerato. Tali trasferimenti verranno effettuati non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna data di pagamento, con valuta stesso giorno New York.

L'importo provvisorio in lire verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base dell'ultimo tasso di interesse indicato dalla « banca agente » — attualmente la Chase Manhattan Bank N.A., filiale di Londra — e del rapporto di cambio disponibili al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento, sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tesoro - prestito del Tesoro a tasso variabile per 500 milioni di dollari USA, emissione 24 aprile 1985, legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare mensilmente dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la « data di pagamento », cioé la data di messa a disposizione dei dollari USA alla menzionata banca estera. Poiché a fronte dei trasferimenti mensili i fondi in lire sono rimessi trimestralmente in via anticipata, le differenze a debito o a credito del Tesoro derivanti dalle variazioni intervenute tra il tasso di interesse utilizzato per la determinazione dell'importo provvisorio e quelli mensilmente comunicati dalla banca agente e tra il tasso di cambio della rimessa provvisoria e quelli dei giorni di acquisto della valuta da trasferire, saranno regolate in uno con la rimessa relativa al trimestre successivo.

Qualora nel corso del trimestre, a seguito di incrementi di rilievo del tasso di cambio e/o del tasso di interesse, la rimessa provvisoria dovesse risultare insufficiente, su richiesta della Banca d'Italia, il Tesoro metterà a disposizione l'importo integrativo necessario per effettuare il trasferimento di valuta successivo.

L'ammontare di dollari USA da trasferire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto in valuta infruttifero aperto, ai fini amministrativi, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto fruttifero in lire italiane di cui al terzo comma.

Art. 3.

Con le stesse modalità stabilite all'art. 2 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento mensile degli interessi ed il rimborso dei titoli, semestralmente e in via posticipata verrà rimesso alla Banca d'Italia, per la retrocessione all'« Agente principale per il pagamento », l'importo di dollari USA 6.000, ai sensi dell'impegno assunto alla clausola 19.01) del « Fiscal Agency Agreement » e del « Registrar and Transfer Agency Agreement », nonché alla clausola 2) dell'« Agent Bank Agreement ».

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni assunti negli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di lire 10.000.000 corrisposto in uno con i fondi relativi al trimestre 24 ottobre-23 gennaio dell'anno successivo.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento delle rate di interessi già scadute e scadenti nel trimestre 24 luglio-23 ottobre 1985 compreso, è sarà determinata sulla base del tasso di interesse comunicato dalla banca agente; la rimessa comprenderà pure l'importo in valuta di cui al primo comma.

Art. 4.

In relazione alla facoltà per il Tesoro — prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 — di procedere al rimborso del prestito in via anticipata, in tutto o in parte, con le modalità indicate nei « termini e condizioni » del prestito, il Tesoro notificherà alla Banca d'Italia l'entità dei titoli che avrà deciso di rimborsare anticipatamente e le relative date di rimborso anticipato.

Art. 5.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente espresso in dollari USA.

Art. 6.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dall'« Agente principale per il pagamento » saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari USA non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1985, è, prevedibilmente, di lire 25 milioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1985
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 384

(4953)

DECRETO 7 settembre 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982 (quadriennali), 1° aprile 1983 (quadriennali), 1° ottobre 1983 (triennali e quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1985 e scadenza 1° aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 713934/66-AU-48 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1985 e scadenza 1° aprile 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° aprile 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,80% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;

al 7,80% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;

al 7,30% per i CCT triennali 1° ottobre 1983;

al 7,80% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

al 7,20% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

al 7,55% per i CCT settennali 1° aprile 1984;

al 7,40% per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 7007 del 18 settembre 1982, n. 708081 del 23 marzo 1983, n. 713934 e n. 713935 del 17 settembre 1983, n. 208023 e n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1986, è determinato nella misura:

del 7,80% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 7;

del 7,80% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 6;

del 7,30% per i CCT triennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,80% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 5;

del 7,20% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,55% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 7,40% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 2.468.900.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di L. 234.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;

di L. 214.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;

di L. 182.500.000.000 per i CCT triennali 1° ottobre 1983;

di L. 686.400.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

di lire 108.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

di L. 377.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

di L. 666.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

(4938)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Rheem Safim, sede di Milano e stabilimento di Melzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.M.E.C., con sede in Milano e stabilimenti in Caravaggio (Bergamo) e Lissone (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rheem Safim, sede di Milano e stabilimento di Melzo (Milano), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bleyle, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ultravox, con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tubi Italia, sede di Firenze e stabilimento di Brescia, è prolungata al 21 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cagi maglierie, con sede in Milano e stabilimenti in Cilavegna, Mede Lomellina e Palestro (Pavia), Motta Visconti, Rosate (Milano) e Milano, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Omino di ferro, con sede in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tanino Crisci, con sede in Milano, sede contributiva e stabilimento in Casteggio (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi e Campiglio - Ne.Ca, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valitalia, con sede e stabilimento in Cicognola (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calzaturificio Belvedere, con sede e stabilimento in Ostiano (Cremona), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis, con sede amministrativa in Vaprio d'Adda (Milano), sede commerciale in Milano e stabilimenti in Gattinara (Vicenza), Vaprio d'Adda (Milano) e Albate (Como), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carrozzeria Bianchi e C., con sede e stabilimento in Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Giani, con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Filatura di Castellanza, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Bozzone, con sede e stabilimento in Appiano Gentile (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lamperti, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società del gres ing. Sala S.p.a., con sede legale in Milano, uffici di Milano e stabilimenti di Bergamo, Sorisole e Ponteranica (Bergamo), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Borletti, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbatta, S. Giorgio su Legnano e Canegrate (Milano), è prolungata al 1° giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bresciana calze, con sede e stabilimento in Barbariga (Brescia) e dipendenze in Cremona-Farfengo e Borgo San Giacomo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bergum, con sede e stabilimento in Chignolo d'Isola (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Larco S.B., con sede legale in Milano e stabilimento in Carvico (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cesalpinia, con sede in Milano e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Timavo, con sede in Bollate e stabilimenti in Bollate e Minerbio (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lisippo Immofin, con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.Pi.Ci., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calzaturificio Rec'Man, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrial Habitat, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e uffici in Milano, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fotocompos, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ime-Veto, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Bonomi, con sede amministrativa in Gallarate e stabilimenti di Gallarate e Cardano al Campo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinariò di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), e prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.C.S., con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Star, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio - Divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, fallita il 12 maggio 1983, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicam gomma, sede di Vigevano (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia), fallita il 7 febbraio 1984, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, ora Snia BPD S.p.a., sede di Milano, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli, con sede e stabilimento in Milano, fallita il 15 marzo 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni & C., con sede e stabilimento in Boffalora Ticino (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato di Lodi (Milano), fallita il 21 giugno 1983, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worthington meccanica, con sede in Milano e stabilimento in Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acsal - Azienda carni Lissone, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Index, con sede, stabilimento ed uffici in Sesto S. Giovanni (Milano), fallita il 6 dicembre 1983, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede e per il solo stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, sede di Brescia (già Presezzo) e stabilimento di Presezzo (Bergamo), fallita il 1° dicembre 1983, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.Pre - Costruzioni industriali prefabbricate, con sede in Milano e stabilimenti in S. Martino in Strada e Lodi (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Figli di Umberto Muzio, con sede e stabilimento in San Martino Siccomario (Pavia), fallita il 24 settembre 1984, è prolungata al 22 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di sei impiegati, sei intermedi e sessantaquattro operai occupati presso l'unità di Cassano Magnago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 gennaio 1985 al 12 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni e C., con sede e stabilimento in Saronno (Varese), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede legale, amministrativa e commerciale in Milano, per i soli stabilimenti di Brescia, Roccasecca (Frosinone) e Salerno, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bleyle, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox, con sede in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubi Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Borletti, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbatta, S. Giorgio su Legnano e Canegrate (Milano), è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bresciana calze, con sede e stabilimento in Barbariga (Brescia) e dipendenza in Cremona-Farfengo e Borgo San Giovanni (Brescia), fallita il 2 luglio 1984, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pi.Ci., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rec'Man, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, con sede in Piedimonte San Germano (Frosinone) e uffici di Milano, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotocompos, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ime-Veto, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede in Gallarate, per il solo stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, sede di Brescia (già Presezzo) e stabilimento di Presezzo (Bergamo), fallita il 1° dicembre 1983, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.Pre - Costruzioni industriali prefabbricate, con sede in Milano e stabilimenti in S. Martino in Strada e Lodi (Milano), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Ci.Pi., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4792)

MINISTERO DEL TESORO

N. 175

Corso dei cambi del 9 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1960 —	1960 —	1961 —	1960 —	1960,50	1960,50	1961 —	1960 —	1960 —	1960 —
Marco germanico . . .	665,110	665,110	664,75	665,110	665 —	665,05	665 —	665,110	665,110	665,10
Franco francese .	218,250	218,250	218,40	218,250	218,25	218,20	218,200	218,250	218,250	218,25
Fiorino olandese . .	592,740	592,740	592,20	592,740	592,50	592,65	592,600	592,740	592,740	592,75
Franco belga . . .	32,970	32,970	32,95	32,970	33 —	32,90	32,970	32,970	32,970	32,97
Lira sterlina	2556,900	2556,900	2553 —	2556,900	2558 —	2558,40	2560 —	2556,900	2556,900	2556,90
Lira irlandese . .	2070 —	2070 —	2070 —	2070 —	2069 —	2068,75	2067,750	2070 —	2070 —	—
Corona danese .	183,750	183,750	183,90	183,750	183,75	183,75	183,800	183,750	183,750	183,75
Dracma	14,010	14,010	13,98	14,010	—	—	14,050	14,010	14,010	—
E.C.U.	1482,750	1482,750	1481 —	1482,750	1482,57	1482,57	1482,400	1482,750	1482,750	1482,75
Dollaro canadese . .	1427,500	1427,500	1428 —	1427,500	1427,50	1427,50	1427,500	1427,500	1427,500	1427,50
Yen giapponese	8,053	8,053	8,08	8,053	8,60	8 —	8,053	8,053	8,053	8,05
Franco svizzero	805,760	805,760	805,50	805,760	805,75	805,70	805,700	805,760	805,760	805,75
Scellino austriaco	94,707	94,707	94,65	94,707	94,75	94,70	94,700	94,707	94,707	94,70
Corona norvegese	228,300	228,300	228,35	228,300	228,25	228,35	228,400	228,300	228,300	228,30
Corona svedese	227,150	227,150	227,20	227,150	227,25	227,20	227,300	227,150	227,150	227,15
FIM	315,500	315,500	315,50	315,500	315,50	315,60	315,700	315,500	315,500	—
Escudo portoghese . . .	11,150	11,150	11,20	11,150	11,15	11,14	11,140	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola . .	11,340	11,340	11,34	11,340	11,35	11,34	11,340	11,340	11,340	11,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1985

Dollaro USA	1960,500
Marco germanico . .	665,055
Franco francese	218,225
Fiorino olandese	592,670
Franco belga	32,970
Lira sterlina	2558,450
Lira irlandese	2068,875
Corona danese	183,775
Dracma	14,030
E.C.U.	1482,570
Dollaro canadese	1427,500
Yen giapponese	8,053
Franco svizzero	805,730
Scellino austriaco . . .	94,703
Corona norvegese	228,350
Corona svedese	227,225
FIM	315,600
Escudo portoghese . . .	11,145
Peseta spagnola	11,340

Media dei titoli del 9 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	94,700
» 6 % » » 1972-87 . .	92,200
» 9 % » » 1975-90 . .	93,650
» 9 % » » 1976-91 .	91,600
» 10 % » » 1977-92 . . .	91,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	85,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,275
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,850
» » » » 1- 6-1982/86	101,425
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,550
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,425
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 8-1983/86	100,350
» » » » 1- 9-1982/86	101,625
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-10-1983/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86 .	101,300
» » » » 1-12-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	102 —
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,550
» » » » 1-12-1983/87 .	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,600
» » » » 1- 3-1984/88	100,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,750
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	103,100
» » » » 1-10-1983/88 .	102,800
» » » » 1-11-1983/90 . .	104,100
» » » » 1-12-1983/90	104,400
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,250
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,525
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,300
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,225
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,575
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,525
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,600
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,450
» » » » 1-11-1984/91 . .	101,300
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,975
» » » 16 % 1- 1-1986	100,450
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,675
» » » 13 % 1- 3-1987	97,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,150
» » » » 1983/90 11,50%	106,250
» » » » 1984/91 11,25%	106 —
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 176

Corso dei cambi del 10 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1958 —	1958 —	1957,95	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —
Marco germanico	665 —	665 —	664,80	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —
Franco francese	218,180	218,180	218,20	218,180	218 —	218,15	218,150	218,180	218,180	218,18
Fiorino olandese	592,150	592,150	591,50	592,150	592,25	592,15	592,600	592,150	592,150	592,15
Franco belga	32,916	32,916	32,93	32,916	32,90	32,90	32,912	32,916	32,916	32,92
Lira sterlina	2565,100	2565,100	2564 —	2565,100	2565,50	2565,10	2565,750	2565,100	2565,100	2565,10
Lira irlandese	2067,250	2067,250	2069 —	2067,250	2067 —	2067,25	2066,600	2067,250	2067,250	—
Corona danese	183,600	183,600	183,40	183,600	183,50	183,60	183,650	183,600	183,600	183,60
Dracma	14 —	14 —	13,98	14 —	—	—	13,960	14 —	14 —	—
E.C.U.	1482,750	1482,750	1482 —	1482,750	1482 —	1482,75	1482,400	1482,750	1482,750	1482,75
Dollaro canadese	1425,500	1425,500	1428 —	1425,500	1425,75	1425,50	1426 —	1425,500	1425,500	1425,50
Yen giapponese	8,060	8,060	8,07	8,060	8,06	8,05	8,057	8,060	8,060	8,06
Franco svizzero	807,390	807,390	806,25	807,390	807 —	807,35	806,450	807,390	807,390	807,38
Scellino austriaco	94,775	94,775	94,65	94,775	94,75	94,75	94,749	94,775	94,775	94,78
Corona norvegese	228,800	228,800	228,20	228,800	228,75	228,80	228,800	228,800	228,800	228,80
Corona svedese	227,420	227,420	227,20	227,420	227,50	227,40	227,470	227,420	227,420	227,42
FIM	316,240	316,240	315,50	316,240	316,25	316,24	316,450	316,240	316,240	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,20	11,150	11,17	11,15	11,200	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola	11,315	11,315	11,32	11,315	11,35	11,30	11,318	11,315	11,315	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1958 —
Marco germanico	665 —
Franco francese	218,165
Fiorino olandese	592,375
Franco belga	32,914
Lira sterlina	2565,425
Lira irlandese	2066,925
Corona danese	183,625
Dracma	13,980
E.C.U.	1482,570
Dollaro canadese	1425,750
Yen giapponese	8,058
Franco svizzero	806,920
Scellino austriaco	94,762
Corona norvegese	228,800
Corona svedese	227,445
FIM	316,345
Escudo portoghese	11,175
Peseta spagnola	11,316

Media dei titoli del 10 settembre 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,150
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,300
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,375
» » » » 1- 3-1982/86	100,525
» » » » 1- 5-1982/86	100,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,800
» » » » 1- 8-1983/86	100,400
» » » » 1- 9-1982/86	101,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-10-1983/86	100,725
» » » » 1-11-1982/86	101,275
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	101,750
» » » » 1- 2-1983/87	102,025
» » » » 1- 3-1983/87	102,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,925
» » » » 1- 5-1983/87	101,575
» » » » 1- 6-1983/87	102,425
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,950

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	101,375
» » » » 1- 3-1984/88	100,750
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,800
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	103,050
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	103,050
» » » » 1-10-1983/88	102,800
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » 1- 1-1984/91	104,300
» » » » 1- 2-1984/91	104,325
» » » » 1- 3-1984/91	102,375
» » » » 1- 4-1984/91	102,175
» » » » 1- 5-1984/91	102,275
» » » » 1- 6-1984/91	102,325
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1984/91	101,475
» » » » 1- 9-1984/91	101,550
» » » » 1-10-1984/91	101,500
» » » » 1-11-1984/91	101,425
» » » » 1-12-1984/91	100,725
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100 —
» » » 16 % 1- 1-1986	100,450
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,450
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,675
» » » 12 % 1- 3-1988	97,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,225
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,375
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 5 settembre 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: marco germanico da « 669,169 » a « 669,160 ».

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali (per le esigenze della biblioteca di scienze chimiche e farmaceutiche) . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(4965)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove di esame al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, indetto con decreto rettorale n. 534/84 del 20 agosto 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo in Pisa, presso l'istituto di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, via Roma n. 55, Pisa, nel modo seguente:

8 ottobre 1985, alle ore 9: prima prova scritta;

9 ottobre 1985, alle ore 9: seconda prova scritta;

10 ottobre 1985, alle ore 9: terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(4960)

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA « LEONARDO DA VINCI » DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (ruolo tecnico) della qualifica funzionale sesta per i servizi dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (ruolo tecnico) della qualifica funzionale sesta per il personale da assegnare ai servizi dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) per le seguenti specializzazioni:

elettrotecnica;

meccanico elettricista ramo elettricisti;

elettronica industriale;

fisica industriale;

b) diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche (art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754),

rilasciati dallo Stato o da istituto legalmente riconosciuto;

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

(4976)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso di rettifica all'annuncio riguardante il bando di concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con il Formez di Napoli. (Annuncio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 20 agosto 1985).

A parziale correzione ed integrazione dell'annuncio citato in epigrafe si precisa:

le domande di partecipazione dovranno essere spedite entro quaranta giorni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

il corso è riservato ai residenti nelle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

i candidati dovranno dimostrare buona conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

(4999)

Avviso di rettifica all'annuncio riguardante il bando di concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con il centro di formazione professionale - Associazione intercomunale n. 9 area pratese. (Annuncio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 20 agosto 1985).

A parziale correzione ed integrazione dell'annuncio citato in epigrafe si comunica che:

il corso è riservato ai residenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche ed Umbria;

i candidati dovranno dimostrare buona conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

(4999-bis)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio dell'Alto Garda e Ledro.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio dell'Alto Garda e Ledro, a:

un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);
un posto di primario ospedaliero di pneumologia - area funzionale di medicina (a tempo pieno);
un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno);
sei posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
trenta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale collaboratore - ortottista;
quattro posti di operatore tecnico - autista addetto al servizio trasporto infermi;
due posti di operatore tecnico - autista addetto al servizio tecnico economale;
tre posti di operatore tecnico - portiere;
un posto di operatore tecnico - lavandaio;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di direttore amministrativo - responsabile dello ufficio provveditorato, economato e gestione tecnica;
un posto di direttore amministrativo - responsabile dello ufficio prestazioni e supporti amministrativi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. - ufficio personale in Arco (Trento).

(4926)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

tre posti di collaboratore amministrativo-area giuridico/amministrativa;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di assistente sociale - collaboratore;
un posto di agente tecnico - operaio qualificato;
due posti di ausiliario socio sanitario;
due posti di operatore tecnico conduttore di generatori di vapore;
due posti di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico - termo idraulico meccanico;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;
due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
sei posti di infermiere professionale;
due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
due posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di primario di geriatria;
un posto di primario di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Pavullo Frignano (Modena).

(4925)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale XVI

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale XVI, a:

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);
due posti di operatore professionale coordinatore (assistente sanitaria);
cinque posti di terapista della riabilitazione;
cinque posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale della U.S.L. in Genova.

(4924)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 23

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, ad un posto di primario per la divisione di chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero di Monselice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

(4951)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario - medicina legale e delle assicurazioni sociali - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - psichiatra - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico - laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche - area funzionale di medicina;
un posto di biologo dirigente per il laboratorio di sanità pubblica;
un posto di biologo collaboratore per il laboratorio di sanità pubblica;

un posto di chimico coadiutore per il laboratorio di sanità pubblica;
due posti di chimico collaboratore per il laboratorio di sanità pubblica;
dieci posti di operatore professionale coordinatore - personale infermieristico - capo sala;
cinque posti di operatore professionale collaboratore - personale infermieristico - ostetrica;
un posto di operatore professionale coordinatore - personale tecnico sanitario - tecnico di radiologia medica;
tre posti di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - terapista della riabilitazione.

Ruolo tecnico:
due posti di assistente tecnico per il servizio di igiene pubblica;
tre posti di operatore tecnico coordinatore - cucina mensa (cuoco);
due posti di operatore tecnico - automezzi (autista);
un posto di operatore tecnico - lavanderia;
otto posti di operatore tecnico - sartoria;
tre posti di agente tecnico - servizio tecnico economale.

Ruolo amministrativo:
tre posti di collaboratore amministrativo;
sei posti di assistente amministrativo;
sei posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., in Collegno (Torino).

(4923)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di dirigente sanitario - igiene pubblica;
un posto di dirigente sanitario - medicina legale;
un posto di dirigente sanitario - assistenza sanitaria di base;
un posto di dirigente sanitario - assistenza integrativa di base;
due posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di veterinario coadiutore;
un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di assistente tecnico - perito elettronico;
due posti di assistente tecnico - perito chimico;
un posto di operatore tecnico coordinatore - centralino e portineria;
un posto di operatore tecnico - dipintura;
un posto di operatore tecnico - edile;
un posto di operatore tecnico - automezzi;
un posto di operatore tecnico - conduttore generatori a vapore;
tre posti di agente tecnico - servizi sanitari;
un posto di direttore amministrativo capo servizio - servizio personale-patrimoniale legale;
cinque posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'unità sanitaria locale, in Ciriè (Torino).

(4927)

Concorsi e selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di psichiatria per l'area funzionale di medicina;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di radiologia per l'area funzionale di medicina;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di urologia per l'area funzionale di chirurgia;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di otorinolaringoiatria per l'area funzionale di chirurgia;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di coadiutore sanitario per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia per l'area funzionale di medicina;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione per l'area funzionale di chirurgia;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica per l'area funzionale di chirurgia;
quattro posti nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di assistente medico in formazione per la area funzionale di medicina;
cinque posti nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di assistente medico in formazione per l'area funzionale di chirurgia;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di assistente medico in formazione per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto nel profilo professionale dei farmacisti e nella posizione funzionale di farmacista dirigente - responsabile di servizio;
un posto nel profilo professionale dei farmacisti e nella posizione funzionale di farmacista collaboratore;
un posto nel profilo professionale dei veterinari e nella posizione funzionale di veterinario coadiutore per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto nel profilo professionale dei veterinari e nella posizione funzionale di veterinario coadiutore per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto nel profilo professionale dei veterinari e nella posizione funzionale di veterinario collaboratore in formazione per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto nel profilo professionale dei biologi e nella posizione funzionale di biologo collaboratore;
quattro posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore - capo sala;
un posto nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore assistente sanitaria visitatrice;
quattro posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
trentacinque posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
tre posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - tecnico RX;
sei posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
un posto nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - logopedista;

tre posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto nel profilo professionale degli ingegneri e nella posizione funzionale di ingegnere;

due posti nel profilo professionale degli assistenti sociali e nella posizione funzionale di assistente sociale;

tre posti nel profilo professionale degli assistenti tecnici e nella posizione funzionale di assistente tecnico - tecnico di ambiente;

quattro posti nel profilo professionale dei collaboratori amministrativi e nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo;

sei posti nel profilo professionale degli assistenti amministrativi e nella posizione funzionale di assistente amministrativo.

Sono indette le seguenti pubbliche selezioni:

due posti nel profilo professionale degli operatori professionali di seconda categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico - operaio specializzato lavanderia;

un posto nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico - centralinista portiere;

due posti nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico - cuoco;

sette posti nel profilo professionale degli agenti tecnici e nella posizione funzionale di agente tecnico - ausiliario (due posti riservati ai sensi della legge n. 482/68);

un posto nel profilo professionale degli agenti tecnici e nella posizione funzionale di agente tecnico (giardiniere del settore economale);

due posti nel profilo professionale degli agenti tecnici e nella posizione funzionale di agente tecnico (op. officina del settore economale);

cinque posti nel profilo professionale dei coadiutori amministrativi e nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo (due posti riservati ai sensi della legge n. 482/68).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (concorsi) dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

(4978)

Concorso per chiamata diretta a trentasei posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 58.

E' indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione per chiamata diretta a trentasei posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario, dei quali undici riservati al personale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'unità sanitaria locale, in Cuneo.

(4912)

Avviso di rettifica all'annuncio riguardante concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41. (Annuncio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 209 del 5 settembre 1985).

Nell'annuncio riguardante i concorsi citati in epigrafe, in luogo di: « *un posto* di assistente amministrativo; », leggasi: « *due posti* di assistente amministrativo; ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

(4979)

REGIONE LOMBARDIA

Avviso di rettifica all'annuncio riguardante il concorso a posti di personale parasanitario di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46. (Annuncio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 201 del 27 agosto 1985).

Nell'annuncio del concorso citato in epigrafe, dove è scritto: « un posto di operatore professionale prima categoria - *coordinatore* (terapista della riabilitazione) », leggasi: un posto di operatore professionale prima categoria - *collaboratore* (terapista della riabilitazione) », e dove è scritto: « un posto di operatore professionale di prima categoria *coordinatore* (assistente sanitaria) », leggasi: « un posto di operatore professionale di prima categoria *collaboratore* (assistente sanitaria) ».

(4947)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di neurofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurofisiopatologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(4930)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia dell'istituto Regina Elena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova della divisione di urologia dell'istituto Regina Elena (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(4980)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Avviso di rettifica all'annuncio riguardante concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico. (Annuncio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 196 del 21 agosto 1985).

Nell'annuncio dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, citati in epigrafe, deve intendersi annullato il concorso riguardante « un posto di assistente tecnico (geometra) ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(4948)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 215 del 12 settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.G.A. - Azienda municipalizzata gas ed acqua, in Pesaro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi tecnici.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 22.

Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 37 della legge dello Stato n. 47 del 28 febbraio 1985, emana le norme di modifica agli articoli 5, 6, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge n. 47 del 28 febraio 1985, per ottenere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione nella misura prevista dalla presente legge.

Art. 3.

Opere abusive eseguite prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Il contributo per il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere abusivamente eseguite dopo il 1° settembre 1967 e prima del 10 gennaio 1977 è determinato nella misura pari al 50% del contributo per opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui alla legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978, per le seguenti categorie di opere:

a) edilizia residenziale qualificabile di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969;

b) edilizia residenziale classificabile catastalmente nella categoria *A/1*;

c) edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria, nell'ipotesi che egli stesso ed i componenti del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari, nello stesso comune, di altro alloggio adeguato alle esigenze dell'intero nucleo familiare; sempreché le opere di urbanizzazione primarie non siano state eseguite a cura e spese degli interessati.

Tutte le altre categorie di opere abusive sono escluse dall'obbligo del versamento del contributo per opere di urbanizzazione.

Art. 4.

Opere abusive eseguite dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al 1° ottobre 1983

Il contributo dovuto per il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere abusivamente eseguite dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al 1° ottobre 1983 è determinato nella misura prevista dalla legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978.

Il contributo è aumentato in ragione del 100% degli oneri dovuti alle opere di urbanizzazione per le categorie di opere abusive di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Opere abusive realizzate in zona agricola ed in aree non classificate a destinazione residenziale

Per le opere abusive realizzate in zona agricola e nelle aree non classificate dallo strumento urbanistico vigente a destinazione residenziale il comune applica il contributo di concessione riferito alla zona *C* di espansione residenziale, vigente nel territorio comunale, con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale

In attuazione dell'art. 24, capo II, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, è confermata la legge regionale 27 luglio 1979, n. 23, che disciplina le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei consigli comunali.

Art. 7.

Inventario degli abusi edilizi

Per gli adempimenti regionali di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i comuni della Basilicata, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concessione ai sensi dell'art. 35 della legge suddetta, trasmettono al dipartimento assetto del territorio:

a) l'elenco delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria pervenute nei termini al comune;

b) la cartografia con l'individuazione delle opere abusive realizzate;

c) le descrizioni della tipologia edilizia ed indicazione della volumetria per ciascuna unità immobiliare.

Art. 8.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e n. 45 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 aprile 1985

AZZARA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1984, n. 38, recante interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

NORMA TRANSITORIA

All'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«Gli interventi di cui al presente articolo già in atto alla data del 30 novembre 1984 a cura dell'amministrazione provinciale di Matera e di altri enti potranno continuare fino all'attivazione dei medesimi da parte dei comuni, singoli o associati, delle UU.SS.LL. o delle comunità montane».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **24.**

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, recante norme per la concessione di contributi per opere di pertinenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento dei servizi di carattere essenziale e del potenziamento della struttura territoriale, la Regione promuove un programma straordinario di interventi nel settore delle opere di competenza degli enti locali.

Art. 2.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore degli enti interessati di contributi costanti, nella misura del 6% sulla spesa riconosciuta.

Art. 3.

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono diretti alla realizzazione:

A) delle opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 32;

B) degli interventi di edilizia scolastica con particolare riferimento ai lavori di completamento nonchè di miglioramento ed ampliamento.

Art. 4.

A favore dei comuni è concesso un contributo, nella misura di cui all'art. 2 della presente legge, sull'importo complessivo delle somme mutuabili per gli esercizi 1985 e 1986 ai sensi dell'art. 9, lettera *b*), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente, l'importo del mutuo che il comune potrà contrarre per l'esercizio 1986 non potrà comunque essere superiore a quello previsto per l'esercizio 1985.

Art. 5.

A favore dei comuni che dimostrino di avere risorse impegnabili insufficienti è autorizzata la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della presente legge e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accettate disponibilità finanziarie di ciascun comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere ammesse ai benefici di legge.

Art. 6.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della norma di cui all'articolo precedente deve essere reperita nell'ambito del contributo concedibile ai sensi del precedente art. 4, operando una conseguente riduzione del programma delle opere.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione della promessa di contributo i comuni devono far conoscere il programma di utilizzazione del finanziamento assentito.

Ai fini della formale concessione dei contributi autorizzati dalla presente legge gli enti devono presentare al dipartimento assetto del territorio la documentazione prevista dal terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione del finanziamento.

Per le opere di edilizia scolastica ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 25.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore complessivo limite di impegno di L. 7.000.000.000.

Il predetto limite di impegno viene così ripartito:

Cap. 1420. — Contributi costanti per l'attuazione degli interventi a favore dell'edilizia scolastica:

limite di impegno ventennale a partire dal 1985	L. 500.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1986	» 350.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1987	» 350.000.000
Sommano . . .	L. 1.200.000.000

Cap. 6790. — Contributi costanti per la realizzazione di acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali:

limite di impegno ventennale a partire dal 1985	L. 870.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1986	» 550.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1987	» 550.000.000
Sommano . . .	L. 1.970.000.000

Cap. 6900. — Contributi costanti per la esecuzione delle opere per fornire l'energia elettrica ai comuni ed alle frazioni che ne sono sprovvisti:

limite di impegno ventennale a partire dal 1985	L. 250.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1986	» 175.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1987	» 175.000.000
Sommano . . .	L. 600.000.000

Cap. 6910. — Contributi costanti a favore dei comuni per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione e la ristrutturazione di edifici destinati a proprie sedi o a servizio pubblico nonchè per la esecuzione di opere di pertinenza degli enti stessi:

limite di impegno ventennale a partire dal 1985	L. 250.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1986	» 175.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1987	» 175.000.000
Sommano . . .	L. 600.000.000

Cap. 7010. — Contributi per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali:

limite di impegno ventennale a partire dal 1985	L. 1.130.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1986	» 750.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1987	» 750.000.000
Sommano . . .	L. 2.630.000.000

L'onere complessivo derivante dalla presente legge stabilito in lire 3.000 milioni per limite di impegno decorrente dal 1985, in lire 2.000 milioni per limite di impegno decorrente dal 1986 e in lire 2.000 milioni per limite di impegno decorrente dal 1987, trova la copertura finanziaria nel fondo globale per provvedimenti in corso allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e annesso bilancio pluriennale 1985-87.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1985

AZZARA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **25.**

Norme per la organizzazione della rete ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta norme per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 887 del 22 dicembre 1984 (legge finanziaria 1985).

Fa parte integrante della presente legge l'allegato prospetto indicato con la lettera *A*.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna unità sanitaria locale è tenuta ad adottare ed a trasmettere alla giunta regionale una proposta di ristrutturazione organizzativa e funzionale dei presidi ospedalieri compresi nel proprio ambito territoriale.

In caso di inadempienza vi provvede, previa diffida, la giunta regionale.

Tale proposta deve essere redatta sulla base dei principi e parametri indicati nell'art. 16, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, degli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE adottata in data 20 dicembre 1984 relativi alle strutture di ricovero e cura e delle norme contenute nella presente legge.

In particolare la suddetta proposta deve prevedere:

a) il livello di organizzazione di ciascun reparto e servizio (divisione, sezione, servizio autonomo, aggregato, etc.);

b) l'allocazione, per quanto non previsto dalla presente legge, di ciascun reparto e servizio nelle diverse sedi ospedaliere di una medesima U.S.L.;

c) il ridimensionamento dei posti-letto di ciascun reparto in rapporto al tasso di utilizzazione media registrato nel triennio 1982-84;

d) la trasformazione da divisione a sezione dei reparti con tasso di utilizzazione media compreso nella fascia dal 30 al 50 per cento, riferito al triennio 1982-84;

e) la trasformazione in servizio con eventuale disponibilità di posti-letto inseriti in divisione affine o con attività a ciclo diurno di reparti con tasso di utilizzazione compreso nella fascia dal 20 al 30 per cento, riferito al triennio 1982-84;

f) la soppressione dei reparti con tasso di utilizzazione inferiore al 20 per cento, riferito al triennio 1982-84;

g) la individuazione dei posti per ciascun reparto o servizio con posti-letto, entro i limiti complessivi specificati nella allegata tabella *A*.

Per casi particolari le UU.SS.LL. potranno motivare la non applicabilità dei criteri dettati dal presente articolo ai fini della soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome indicando le cause contingenti che hanno portato alla sottoutilizzazione di tali reparti e le ragioni di presumibile potenziamento delle relative attività.

Art. 3.

Il consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate a norma del precedente art. 2 e dei rilievi ed osservazioni della giunta regionale:

a) approva il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera articolata per ciascuna unità sanitaria locale;

b) detta gli indirizzi vincolanti ai quali le unità sanitarie locali devono attenersi per la gestione dell'attività ospedaliera nel rispetto dei principi previsti dall'art. 16 della legge n. 887/84;

c) fissa i criteri e le priorità per il graduale completamento della rete ospedaliera fino al raggiungimento del parametro di n. 6 posti-letto per mille abitanti.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1985

AZZARA'

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **26.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 50, è così modificato:

« In attesa della legge di riforma sull'assistenza pubblica, in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali attribuite dalla normativa vigente ai comuni vengono esercitate in forma associata dalle UU.SS.LL. di cui alla legge regionale n. 1/80 fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 19 ».

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 50, è così modificato:

« Singoli comuni possono deliberare di gestire direttamente, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 16, una o più delle sottoelencate funzioni relative ai servizi socio-assistenziali:

a) assistenza economica, ivi compresi gli interventi previsti dalle leggi regionali in favore degli emodializzati e talassemici;

b) ricovero di minori ed anziani in istituti educativo assistenziali e case di riposo;

c) assistenza domiciliare;

d) interventi per handicappati;

e) assistenza estiva per minori ed anziani.

A tal fine il consiglio comunale adotta un apposito atto deliberativo con il quale:

1) individua le funzioni che il comune intende gestire direttamente;

2) fissa la decorrenza della data della gestione diretta;

3) determina i finanziamenti che intende destinare all'espletamento delle funzioni socio-assistenziali da gestire direttamente utilizzando sia risorse proprie che quelle assegnate dallo Stato per il finanziamento dei servizi sociali.

La deliberazione del consiglio comunale, resa esecutiva dall'organo di controllo, deve essere trasmessa alla giunta regionale che entro sessanta giorni provvede a:

1) prendere atto della deliberazione del consiglio comunale interessato;

2) determinare la quota del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali da assegnare al comune interessato sulla base della ripartizione per funzioni del fondo stesso riducendo contestualmente la quota di finanziamento già eventualmente assegnata alla U.S.L., tenuto conto della popolazione dei comuni interessati;

3) fissare la data di decorrenza del finanziamento regionale che deve essere comunque considerato integrativo rispetto alle risorse che il comune deve istituzionalmente destinare ad interventi socio-assistenziali ».

Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 27.

Norme per lo sviluppo del processo di integrazione europea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione concorre alla costruzione dell'unità politica europea facilitando il migliore collegamento degli enti locali di Basilicata con i comuni e gli altri poteri locali dei Paesi rappresentati nel Parlamento europeo.

La Regione promuove, altresì, iniziative rivolte alla formazione dei giovani delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori nonchè degli operatori pubblici e privati.

Art. 2.
Ambiti di applicazione

Le attività dei comuni e delle province di Basilicata, dirette a promuovere e a sviluppare il processo di integrazione politica europea, riguardano:

a) il gemellaggio con i comuni e con gli altri poteri locali dei Paesi rappresentati nel Parlamento europeo;

b) lo scambio di giovani di età inferiore ai diciotto anni con gli stessi enti indicati alla precedente lettera *a)*;

c) la formazione di un'autentica coscienza europea attraverso attività formative nelle scuole dell'obbligo e delle medie superiori da attuarsi d'intesa con gli organi del distretto scolastico.

Art. 3.
Coordinamento delle attività

L'attività di coordinamento delle iniziative degli enti locali comunali di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo spetta alla provincia territorialmente competente la quale, previa consultazione con gli enti interessati, attiva il necessario raccordo con i comuni e con i distretti scolastici, rispettivamente, per la selezione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni e per la individuzione delle attività formative nelle scuole dell'obbligo e delle medie superiori.

All'ente Regione spetta il coordinamento delle attività formative per gli operatori pubblici e privati sul tema dei finanziamenti della Comunità economica europea attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FERS), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e relativamente ad ogni altro strumento di finanziamento nei confronti degli Stati membri.

Art. 4.
Programma di iniziative

Le amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre di ogni anno, inoltrano alla giunta regionale apposita deliberazione contenente il programma di iniziative di cui al precedente art. 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 5.
Finanziamento regionale

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con propria deliberazione le iniziative da ammettere al finanziamento previsto dalla presente legge, la spesa occorrente per l'attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, assumendo contestualmente il relativo impegno e accreditando a favore degli enti beneficiari il 50 per cento della quota a carico.

La quota a carico della Regione non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili mentre per i comuni capoluoghi di provincia essa dovrà limitarsi al 25 per cento delle spese stesse.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla formulazione del programma, le amministrazioni provinciali inviano alla giunta regionale il rendiconto della spesa effettuata e circostanziata relazione concernente la valutazione delle attività incentivate con riferimento sia alla loro corretta attuazione sia alla loro idoneità a favorire lo sviluppo del processo di integrazione europea.

Art. 6.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato in lire 50 milioni si farà fronte per l'anno 1985 con prelevamenti dal cap. 1320 del bilancio di previsione per lo anno 1985.

Art. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1985

AZZARA'

(3229)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 28.

Contributi ai consigli regionali delle associazioni dei ciechi e degli audiolesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'attività di formazione sociale ed umana dei minorati della vista e degli audiolesi della Basilicata e di consentire alle relative associazioni aventi carattere nazionale di meglio perseguire i loro fini istituzionali, associativi, di rappresentanza e di tutela, la regione Basilicata concede per il 1985 un contributo di lire 150 milioni, da attribuire in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna associazione ed al volume e qualità di assistenza svolta.

Il contributo è concesso con deliberato della giunta regionale, sentita la competente commissione, ed è ripartito, nell'ambito delle associazioni destinatarie, tra le strutture delle stesse operanti nel territorio, nella seguente misura: 10% al consiglio regionale delle associazioni e 90% alle strutture territoriali delle stesse, tenendo conto del numero degli iscritti residenti nelle province di Potenza e di Matera.

Art. 2.

Le associazioni di cui all'art. 1 debbono presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il programma dell'attività svolta dalle stesse, distintamente per ciascuna provincia nel biennio 1983-84.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 150 milioni, farà carico al cap. 5201 dello stato di previsione alla spesa del bilancio 1985 con prelievo, in termini di competenza e di cassa, di pari importo al cap. 7400 « Fondo globale per provvedimenti in corso - spese correnti », che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 maggio 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 gennaio 1980, n. 1, 23 marzo 1980, n. 17 e 21 ottobre 1982, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« In caso di assenza o di impedimento, i coordinatori amministrativi e sanitario sono sostituiti da altri componenti l'ufficio di direzione, rispettivamente del ruolo amministrativo e sanitario, nominati dal comitato di gestione con le stesse modalità e condizioni previste per la nomina dei titolari ».

All'art. 33 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è aggiunto dopo il secondo comma, il seguente:

« Il comitato di gestione ha facoltà di delegare al presidente l'adozione dei provvedimenti vincolati relativi a pagamenti previsti da legge, regolamenti o convenzioni aventi carattere periodico. I provvedimenti del presidente, controfirmati dal coordinatore amministrativo ed immediatamente esecutivi vengono trasmessi entro otto giorni al competente organo di controllo nonché al collegio dei revisori a norma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

All'art. 38, secondo comma, della legge regionale 29 marzo 1980, n. 17, la locuzione « di importo non superiore a L. 100.000 viene sostituita con la locuzione « di importo non superiore a L. 1.000.000 ».

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1982, n. 32, viene sostituito dal seguente:

« I revisori assistono alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione con facoltà di parola e di far inserire a verbale eventuali osservazioni ».

L'art. 7, primo comma, della legge regionale 1° ottobre 1982, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una indennità annua pari rispettivamente al settanta per cento ed al cinquanta per cento della indennità annua spettante al presidente del comitato di gestione della rispettiva U.S.L. ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 maggio 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 30.

Istituzione in ciascuna unità sanitaria locale del servizio dipartimentale di riabilitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 19** *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Basilicata, allo scopo di consentire l'urgente attivazione da parte delle UU.SS.LL. dei servizi pubblici di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in attuazione di quanto stabilito all'art. 9 della legge regionale n. 38 del 30 novembre 1984, con la presente legge disciplina la istituzione in ciascuna U.S.L. del servizio dipartimentale della riabilitazione.

Il servizio dipartimentale è una forma di collegamento funzionale fra più unità operative appartenenti a diversi servizi o tra più comunità operative dello stesso servizio che erogano prestazioni anche in presidi diversi. Esso ha lo scopo di armonizzare e di integrare le prestazioni relative ad attività affini o complementari favorendo la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra strutture ospedaliere e territoriali una partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento e di ricerca.

Art. 2.

Servizio dipartimentale di riabilitazione - Funzioni

L'intervento riabilitativo nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale è attuato dal servizio dipartimentale di riabilitazione.

Il servizio dipartimentale di riabilitazione di cui alla presente legge, promuove e assicura in maniera coordinata ed integrata con altri presidi e servizi dell'unità sanitaria locale le seguenti attività e funzioni:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e le conseguenze degli handicaps e sulle possibilità di prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita;

b) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, delle cause e dei fattori di rischio che possono indurre malformazioni congenite;

c) la diagnosi e la terapia precoce delle menomazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

d) attività terapeutiche e riabilitative in forma coordinata con altri servizi e presidi che permettono il massimo recupero della minorazione, il mantenimento del disabile nel proprio ambiente familiare e sociale, il suo inserimento, la sua integrazione e la sua partecipazione alla vita sociale;

e) attua il più ampio e funzionale decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi, assicurando il massimo coordinamento affinché tali azioni si sviluppino e si completino senza interruzioni, al fine di consentire al disabile il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Art. 3.

Livelli organizzativi del servizio dipartimentale di riabilitazione

I servizi dipartimentali di riabilitazione previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 38 del 5 dicembre 1984, si articolano nei seguenti livelli organizzativi e operativi:

1) l'attività riabilitativa territoriale;

2) l'attività riabilitativa extra ospedaliera;

3) l'attività ospedaliera.

Art. 4.
Collegamento funzionale

Il servizio dipartimentale per la riabilitazione assicura il collegamento funzionale tra unità e presidi delle tre aree, in relazione alla esigenza di mettere in atto tempestivamente gli interventi volti a migliorare stato di invalidità e inabilità somatica e psichiatrica.

Collega le unità operative di:

medicina e psichiatria di base:

del servizio delle attività sanitarie distrettuali;

medicina interna e malattie infettive degli adulti;

ortopedia;

pediatria e malattie infettive dell'infanzia;

psichiatria:

del servizio delle attività specialistiche;

recupero e rieducazione funzionale;

fisiopatologia respiratoria;

malattie cardiovascolari:

del servizio di diagnostica analitica e strumentale;

neurofisiopatologia;

assistenza sociale (servizio).

Art. 5.
Attività riabilitative territoriali

Le attività riabilitative territoriali sono rivolte a un bacino di utenza di almeno 10.000 abitanti. Concernono interventi di educazione sanitaria e di prevenzione, di individuazione e trattamento delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali operando in particolare nei nidi di infanzia nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nella scuola dell'obbligo e nel consultorio familiare.

Vengono assicurati, in particolare, nei citati ambienti collettivi interventi riabilitativi nel campo della kinesiterapia, della logoterapia e della psicomotricità.

Art. 6.
Servizi riabilitativi extraospedalieri

Le attività riabilitative extraospedaliere concernono:

a) la prosecuzione degli interventi riabilitativi dopo la dimissione dell'utente dal presidio ospedaliero;

b) il recupero funzionale;

c) la prevenzione secondaria e terziaria e riduzione della invalidità;

d) l'assistenza protesica, ortesica e degli ausili.

Esse devono essere assicurate con riferimento ad un bacino di utenza di norma di 30.000 abitanti e presso il poliambulatorio del distretto o anche a livello domiciliare.

Art. 7.
Attività di recupero e riabilitazione funzionale ospedaliera

Le attività di recupero e di riabilitazione funzionale ospedaliera concernono le seguenti funzioni:

1) superamento della fase acuta della malattia, del trauma, dell'evento patologico in genere;

2) stabilizzazione dei parametri vitali del malato;

3) prevenzione della invalidità conseguente all'evento patologico;

4) trattamento iniziale delle sequele.

Esse devono avvalersi unicamente di letti di appoggio di volta in volta individuati e collocati presso i singoli normali reparti, in modo da consentire una contestuale presa in carico dei pazienti sia dal punto di vista clinico che riabilitativo.

Art. 8.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali e previo parere della competente commissione consiliare, determina per ciascuna unità sanitaria locale o per unità sanitarie collegate, l'articolazione dei servizi e presidi e l'organico di personale medico, paramedico, tecnico, amministrativo e ausiliario necessario per l'attivazione del modulo operativo dell'assistenza riabilitativa, sulla base dei seguenti elementi e criteri generali:

diffusione del servizio sul territorio;

popolazione residente;

esigenze funzionali dei servizi e presidi ospedalieri; extraospedalieri, socio sanitari, di cui ai precedenti articoli della presente legge;

strutture e presidi privati convenzionati.

Art. 9.
Norme transitorie e finali

In sede di definizione dell'articolazione funzionale ed operativa del servizio nonché del relativo fabbisogno organico, sulla base dei criteri fissati nel precedente articolo, la giunta regionale deve tener conto delle attuali strutture convenzionate gestite dall'A.I.A.S. ubicate nel territorio regionale e che già esplicano in parte le funzioni di riabilitazione di cui alla presente legge.

In caso di autoscioglimento degli organismi di gestione delle strutture di cui al primo comma o di cessazione delle convenzioni la giunta regionale disporrà in ordine alla provvisoria utilizzazione presso i servizi pubblici di riabilitazione del personale già in servizio alla data del 1° marzo 1985.

Nel caso in cui le prestazioni previste nelle convenzioni vengano ridotte per il progressivo attivarsi dei servizi a gestione pubblica, la giunta regionale disporrà la utilizzazione del personale nelle strutture pubbliche in un numero proporzionale alle funzioni gestite direttamente dalle UU.SS.LL.

La selezione del personale da utilizzare a domanda nella struttura pubblica ai sensi del precedente comma, sarà effettuata sulla base del criterio dell'anzianità di servizio.

Il trattamento giuridico ed economico del personale in parola che transita alle UU.SS.LL. sarà quello dei corrispondenti livelli di cui al contratto di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 348.

Per la sistemazione definitiva di detto personale nei ruoli regionali si procederà a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, ed il calcolo percentuale previsto da detta normativa per la riserva dei posti deve essere operato in relazione all'intera disponibilità organica prevista per il S.S.R.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 maggio 1985

AZZARA'

(3230)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1985, n. 26.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 24 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola « decimo » è sostituita dalla parola « undicesimo ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell'importo già corrisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è aggiunto il seguente:

« Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982 ».

Dopo il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, è aggiunto il seguente:

« E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 ».

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 20, undicesimo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, si applica anche ai fini del computo dei posti resisi disponibili nel 1984 e 1985 da riservarsi ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore con effetto 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986.

All'art. 21, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, le parole « effettiva anzianità di servizio » sono sostituite dalle parole « anzianità di effettivo servizio ».

Art. 5.

I vincitori dei concorsi per titoli di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che siano stati collocati a riposo o comunque cessati dal servizio alla data del 1° aprile 1985 ovvero per i dipendenti che saranno collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d'ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.

I vincitori che, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di provenienza.

Art. 6.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché dell'art. 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al « personale appartenente all'VIII livello non preposto ad altro servizio » e dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, deve intendersi che il caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio si riferisce anche alla vacanza dell'ufficio stesso.

Le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al « personale appartenente al VII livello » si applicano anche al caso di vacanca del servizio fino alla data in cui i posti portati in aumento nella qualifica di dirigente dall'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non siano ricoperti.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 giugno 1985

BIASUTTI

(3823)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1985, n. **27.**

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente: « Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 5 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 - *Ruolo della Regione e delle province.* — Soggetto della programmazione regionale è la Regione.

La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi regionali.

La giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano regionale di sviluppo.

Ai fini della programmazione regionale — e in attesa della riforma delle autonomie locali — la Regione riconosce alle province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del piano regionale di sviluppo ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole « oltre che del concorso degli enti locali » sono soppresse.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Nell'ultimo anno di ogni legislatura la giunta regionale presenta, unitamente all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo di cui al precedente comma, un rapporto quinquennale di verifica nel quale si analizzano lo stato di attuazione e gli effetti degli interventi previsti dai piani triennali approvati nel corso della legislatura stessa ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il piano regionale di sviluppo:

a) definisce un quadro economico e finanziario di riferimento, basato sull'analisi della situazione economica e sociale della Regione e sulla stima delle risorse disponibili per l'intervento del triennio, con specifica considerazione per le risorse proprie della Regione, per le risorse derivabili da programmi dello Stato, ivi compresi i contributi speciali assegnati ai sensi dell'art. 50 dello statuto, e per le risorse degli enti che concorrono all'attuazione del piano;

b) indica gli obiettivi e le azioni programmatiche generali e specifiche, necessarie al loro perseguimento;

c) determina gli interventi da compiere in attuazione delle scelte programmatiche e li inquadra nei progetti di intervento e nei programmi di cui al successivo art. 6;

d) stabilisce la destinazione delle risorse finanziarie stimate, ripartendole tra i progetti di intervento ed i programmi di attività, ovvero collocandole nel Fondo intersettoriale per nuovi interventi, di cui al successivo art. 7 ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Progetti e programmi.* — Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, la giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti d'intervento a carattere settoriale o intersettoriale relativi all'intero territorio regionale o a singole parti di esso.

I progetti di cui al precedente comma, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire, stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l'assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all'attuazione.

Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono l'entità delle risorse finanziarie, le modalità della loro utilizzazione ed i corrispondenti strumenti operativi ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - *Fondo intersettoriale per nuovi interventi.* — Quando nell'arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell'ambito del primo piano triennale della legislatura successiva ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Nota programmatica.* — Di massima entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale approva le linee di indirizzo generale per l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo con riferimento all'evoluzione della situazione economica regionale ed allo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo in vigore e fissa i criteri prioritari per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nel successivo triennio.

Le linee ed i criteri di cui al precedente comma formano oggetto di una nota programmatica che viene presentata al consiglio regionale e costituisce la premessa per le consultazioni che la giunta regionale promuove con le province ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 9 - *Trasmissione al consiglio regionale e approvazione del piano regionale di sviluppo.* — La proposta del piano regionale di sviluppo viene approvata dalla giunta regionale, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione, ed è trasmessa al consiglio regionale per essere esaminata unitamente al disegno di legge relativo al bilancio pluriennale e al bilancio annuale di previsione, che del piano regionale di sviluppo costituiscono la proiezione finanziaria.

Il piano regionale di sviluppo è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale di previsione e viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, dagli enti locali per le funzioni delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale ai fini della concessione di finanziamenti regionali ».

Art. 10.

L'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 11 - *Ufficio di piano e comitati interassessoriali.* — L'ufficio di piano assiste la giunta regionale nel coordinamento delle attività connesse alla formazione del piano regionale di sviluppo e provvede, con le modalità definite dalla giunta stessa, all'elaborazione dei relativi documenti.

L'ufficio di piano collabora altresì con le competenti strutture dell'amministrazione regionale per l'elaborazione dei progetti di intervento e dei programmi di attività di cui al precedente art. 6 e ne verifica l'attuazione.

Per l'impostazione dei progetti e dei programmi del piano regionale di sviluppo la giunta regionale può avvalersi dei comitati interassessoriali di cui all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e delle strutture amministrative di coordinamento ad essi corrispondenti ».

Art. 11.

L'art. 12 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 12 - *Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982, n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11.* — Per l'elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, terzo comma, lettera *b*), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 » sono sostituite dalle parole « ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 12.

L'art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 - *Funzione programmatoria delle province.* — Le province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli enti locali dei rispettivi territori.

Nell'esercizio di tale funzione le province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.

I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all'ufficio di piano che ne cura l'istruttoria ai fini dell'inserimento nella proposta di piano regionale di sviluppo.

Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle comunità montane e alla comunità collinare.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l'esercizio, da parte delle province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale ».

Art. 13.

L'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 14 - *Scambio di dati e informazioni tra l'ufficio di piano e le province.* — L'ufficio di piano fornisce alle province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.

Le province sono tenute a fornire all'ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l'inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di piano regionale di sviluppo ».

Art. 14.

All'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: « Di esso tiene conto l'ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale » è soppressa.

Art. 15.

L'art. 22 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è soppresso.

Art. 16.

L'art. 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 23 - *Compiti della direzione regionale del bilancio e della programmazione.* — In attesa della legge di riforma dell'amministrazione regionale, che prevederà l'istituzione dell'ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla direzione del bilancio e della programmazione che, per il loro espletamento, potrà avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all'attività di programmazione.

La direzione del bilancio e della programmazione potrà inoltre promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all'acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati dalla realtà sociale, economica e territoriale della Regione, di particolare rilevanza ai fini dell'elaborazione degli interventi di piano, avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.

Per l'acquisizione tempestiva di informazioni e dati su fenomeni specifici e problematiche limitate all'ambito degli interventi di competenza regionale mediante rilevazioni dirette e sondaggi, potranno essere affidati in via straordinaria incarichi di durata non superiore a tre mesi, nel numero massimo di dieci unità per ogni singola rilevazione.

Per le finalità del presente articolo, l'amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della giunta regionale ».

Art. 17.

L'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 25 - *Disposizioni finali.* — Le disposizioni di cui alla legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sono abrogate.

Il comitato regionale economico-sociale di cui alla legge 20 agosto 1968, n. 29, è soppresso.

Il comitato degli assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, è soppresso.

I richiami della normativa all'organo di cui al comma precedente dovranno intendersi riferiti per materia ai comitati interassessoriali di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 ».

Art. 18.

Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi.

Art. 19.

Gli oneri previsti dal terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente art. 16, fanno carico al cap. 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata:

« Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 luglio 1985

BIASUTTI

(3950)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221